



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA CETRARO

Via Porto – Tel. +39 0982/971415 – 999495 – fax. +39 0982/972722

e-mail: uccetraro@mit.gov.it - PEC: cp-cetraro@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/cetraro>

ORDINANZA N. _02_ / 2016

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO E COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro,

- VISTO:** Il D.Lgs. 18/7/2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 – Serie Generale
- VISTO:** Il D.M. 29/7/2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.222 del 22 settembre 2008 – Serie Generale
- VISTA:** la nota n°82/10390/II in data 16.02.00 e i dispacci nn°82/33487/II e 02.02/158-INT rispettivamente in data 26.05.03 e 18.04.08 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recanti linee-guida per la disciplina delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 17/2010 in data 12.05.2010 avente per oggetto “*disciplina delle attività ludico diportistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di banana-boats, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, ecc*” nel Circondario Marittimo di Cetraro
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18/2010 in data 12.05.2010 avente per oggetto la disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”) nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 05/2015 in data 20.05.2015 avente per oggetto la “sicurezza balneare” nel Circondario Marittimo di Cetraro;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 21/2012 e 34/2012, avente per oggetto la “disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale nel Circondario Marittimo di Cetraro;
- VISTA** l’Ordinanza compartimentale n. 27/2015 in data 15.07.2015 della Capitaneria di Porto di Vibo Val. Marina disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- CONSIDERATA** la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed afflusso soprattutto nei periodi estivi, che rende necessario il disciplinare l'utilizzo dei natanti per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro, che si estende dal Comune di Belvedere

M.mo a quello di Belmonte Calabro, inclusi;

- CONSIDERATA** la necessità di apportare integrazioni e/o modifiche alla predetta disciplina al fine di conformare la stessa alle disposizioni innovative sopracitate ed in particolare all'articolo 27, comma 6 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;
- VISTA** la nota nr. 01.02.01/1180 del 02.03.2016 trasmessa a tutti i Comuni costieri ricadenti in questo Circondario, alla quale non è pervenuta nessuna osservazione e risposta;
- RITENUTO** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del *Codice della navigazione* nonché l'articolo 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;

O R D I N A

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e superiore contenuta nel:
 - **Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto)** – d'ora in avanti **Codice** - con particolare riferimento a quanto previsto nell':
 - art. 3 (definizioni categorie di unità da diporto);
 - art. 27 comma 6 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee);
 - artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);
 - **nel titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto)**,ferma restando la disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di *banana-boats*, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, ecc. contenute nell'Ordinanza n. 17/2010 datata 12.05.2010, nonché le prescrizioni di carattere tecnico-operativo contenute nell'Ordinanza n. 18/2010 del 12.05.2010, a disciplina delle attività subacquee non professionali, le cui disposizioni s'intendono qui richiamate.
2. In particolare, la presente Ordinanza disciplina i seguenti tipi di utilizzazione dei **natanti**:
 - **locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;**
 - **appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.**
3. Premesso tale doveroso inquadramento giuridico, ai sensi dei predetti articoli ed ai fini della presente Ordinanza si intendono:
 - Per **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

- Per **nave da diporto**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
- Per **imbarcazione da diporto**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- Per **natante da diporto**, ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri.
- Per **locazione**, s'intende il contratto con il quale una delle parti (*Locatore*) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra parte (*Locatario/conduttore*), per un periodo di tempo, l'unità per finalità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
- Per **noleggio** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti (*noleggiante*), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (*noleggiatore*) l'unità da diporto, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Oggetto del **contratto di noleggio** di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del turista (noleggiatore) con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione di cibi e bevande, guida turistica, ecc.), secondo la figura contrattuale del noleggio "a tempo", in cui le parti stabiliscono i limiti temporali durante i quali l'unità sarà a disposizione del noleggiatore, e anche l'area marina di utilizzo, per navigare o anche per sostare (noleggio "da fermo").

In questa fattispecie è il turista (noleggiatore) stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante sulla data del noleggio.

Diverso invece è il **contratto di trasporto passeggeri** che ha come oggetto il **viaggio**, nel quale l'itinerario è prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio anche gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiori. La volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio.

La sussistenza, quindi, di elementi quali:

- L'indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo senza soste intermedie e con rotte prestabilite dal noleggiante nell'esercizio della navigazione;
- Campagna pubblicitarie che promuovono un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti, senza soste intermedie e senza servizi turistici complementari (offerta di bevande, guida turistica, ecc.) individuabile anche con la regolarità dei luoghi di attracco sempre agli stessi orari;
- La sosta nell'ambito portuale dell'unità nell'intervallo di tempo tra lo sbarco e il reimbarco dei passeggeri;
- Il reimbarco dei turisti diversi da quelli precedentemente sbarcati;

indicano in maniera inequivocabile la prestazione di un servizio di trasporto passeggeri e non di noleggio, il quale ha caratteristiche ben diverse da quest'ultimo ed è disciplinato con specifiche norme dello Stato.

- Per **centro di formazione ed addestramento subacqueo**, quel soggetto giuridico, nazionali od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale;
- Per **centro di immersione**, quel soggetto giuridico:

- costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico – con o senza unità da diporto di appoggio – all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori. Il centro di cui al precedente punto è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con o senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
- Per **immersione subacquea a scopo sportivo ricreativo**: l'insieme delle attività subacquee a titolo non professionale effettuate in mare con autorespiratore ovvero con maschera, pinne e boccaglio (c.d. *snorkeling*) da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, nonché a qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Ai fini della presente Ordinanza, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica.
 - Per **immersione subacquea (supporto logistico alla)**: attività, attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza Guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
 - Per **Guida subacquea**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce sui siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
 - Per **immersione subacquea guidata**: escursione durante la quale la Guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
 - Per **Istruttore subacqueo**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - Per **aiuto-istruttore subacqueo**: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - Per **immersione subacquea didattica**: immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali correnti;

- Per **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri.

ARTICOLO 2 LOCAZIONE E NOLEGGIO COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ

1. Le Società o le Ditte che intendano effettuare attività di **locazione** e/o **noleggio** con natanti da diporto (ivi compresi, per la sola locazione, i natanti “da spiaggia” quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) mq) devono presentare apposita **comunicazione di inizio attività** (**allegato 1**) in bollo a cui va allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione);
- elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
- copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti provvisti di marcatura CE;
- copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
- “*certificato di idoneità al noleggio*” (**solo per noleggio**) rilasciato dall'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante da destinare al noleggio (ad eccezione delle unità a remi ovvero pedali, soggette comunque agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto decreto) abitualmente staziona (art. 82 e allegato VII del D.M. n°146/2008), sulla base della “*dichiarazione di idoneità al noleggio*” da parte dell'Organismo tecnico (art. 81 e allegato VI del D.M. n°146/2008), Tale dichiarazione non è necessaria nel caso si tratti di prima immissione in servizio del natante da destinare al noleggio (art. 82, comma 3 del D.M. n° 146/2008).
- copia, per ogni singolo natante, della polizza assicurativa obbligatoria, estesa a garanzia del locatore ovvero al noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero esercizio dell'unità;
- copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non in servizio nonché, se si trovano in secco, le modalità di varo ed alaggio;

2. Copia fotostatica della comunicazione di cui all'**allegato 1** della presente con i relativi allegati, assunta a protocollo e vistata dall'Autorità Marittima per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituita all'interessato e dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari

per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.

3. La suindicata comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida anche ai fini dell'iscrizione sul registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell' art. 68 del Codice della Navigazione.
4. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le modalità previste nel presente articolo indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n° 241/1990 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola.
6. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare una comunicazione in carta semplice con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
7. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenza, nulla-osta, ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

ARTICOLO 3 LOCAZIONE E NOLEGGIO OBBLIGHI GENERALI COMUNI

1. I natanti da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c) posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE** della ditta o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera "L" (locazione) o "N" (noleggio) o entrambi;
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATE (OVVEROSIA IMBARCATE)**, escluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146.

- la dicitura “**CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO**”.
2. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 1, lett. e, devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 50 (cinquanta) metri, da ambo i lati del natante. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) cm e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
 3. Il titolare dell'impresa che svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto di deve tenere un **Registro** conforme al modello in **allegato 2** ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio:
 - *numero progressivo;*
 - *data e ora di inizio attività;*
 - *tipo di impiego dell'unità;*
 - *numero identificativo dell'unità;*
 - *nominativo dell'utilizzatore;*
 - *luogo e data di nascita;*
 - *residenza;*
 - *estremi documento d'identità;*
 - *recapito telefonico;*
 - *nominativo del conduttore dell'unità ed estremi del titolo abilitativo (patente nautica ovvero titolo professionale marittimo posseduto se previsto);*
 - *recapito telefonico;*
 - *numero di persone a bordo (specificando i minori);*
 - *zona di operazioni;*
 - *orario previsto arrivo in zona e orario di previsto rientro.*
 4. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
 5. Il **contratto** di locazione/noleggio di natanti, ad esclusione dei piccoli natanti “da spiaggia” quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, deve essere redatto per iscritto. In luogo del contratto potrà essere esibita la ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro di cui al secondo comma del presente articolo.
 6. Copia del contratto/ricevuta fiscale/fattura deve essere conservata a bordo.
 7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.
 8. Il locatore ovvero il noleggiatore deve disporre di un'**unità di salvataggio a motore**, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa (mezzo marinaio) ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza.

Detta unità non è necessaria laddove siano contestualmente rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) che i mezzi locati ovvero noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 (trecento) metri dalla costa;
- b) che il locatore ovvero noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione ovvero noleggio;
- c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lett. b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.

9. I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es. pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali o per ricerca scientifica, ecc.) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico, di linea e non, svolto anche occasionalmente.

ARTICOLO 4 LOCAZIONE DI NATANTI

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto**, deve:

- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Cetraro – Ordinanza nr._02_/2016**”, con il numero della presente Ordinanza;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura “**LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
- b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) consegnare/mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 e nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**allegato 3**), informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa;
- d) tenere a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del comma 3° del precedente articolo 3, comprovante l'esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
- e) mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter apportare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.
- f) illustrare al conduttore le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare e in quella a disciplina delle attività ludico-diportistiche, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo;
- g) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;

- numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare (COLREG '72);
 - sintetiche indicazioni sulle principali disposizioni di legge e di regolamento relative alle dotazioni di sicurezza, sugli avvisi di carattere locale, sui principali divieti e pericoli locali, sui limiti di navigazione e di velocità nel Circondario Marittimo di Cetraro;
 - l'avvertimento: "l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 54 e allegato V del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 1, 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Egli, prima della partenza è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità presa in locazione e a richiedere informazioni sulla normativa locale e sull'esistenza di eventuali pericoli ovvero divieti non segnalati. E' vietato trasportare terzi a titolo oneroso".
2. Per la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV, il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di **patente nautica** in corso di validità.
- I natanti a motore che hanno caratteristiche inferiori a quelle appena citate possono invece essere locati a persone non in possesso di patente nautica e che abbiano compiuto **l'età di 16 (sedici) anni**;
3. la locazione della **moto d'acqua** (o acquascooter), a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, **è possibile solo a chi possiede la patente nautica**.
4. I natanti a remi per la navigazione oltre un miglio dalla costa e i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati possono essere dati in locazione a chi abbia compiuto **l'età di 14 (quattordici) anni**, purché dichiarati formalmente di **saper nuotare**;
5. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conduttore che per effettuare la navigazione oltre le **6 (sei) miglia** dalla costa è invece obbligatoria la **patente nautica** in corso di validità.
6. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti "da spiaggia" quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq.
7. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
8. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età o esperienza nel nuoto sopra indicati. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA LOCAZIONE DI PICCOLI NATANTI

1. La locazione di piccoli natanti "da spiaggia" quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq e può essere

effettuata solo in maniera giornaliera, in orari diurni (periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole) esclusivamente con condizioni meteo favorevoli, di mare e di vento.

Qualora locati da strutture balneari, devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura.

2. I suddetti natanti non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 e a chi non dichiara formalmente di saper nuotare.
3. Per tali piccoli natanti il **registro** di cui all'**allegato 2**, può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati:
 - *data*;
 - *ora inizio e fine utilizzo*;
 - *nome e cognome del conduttore*;
 - *luogo e data di nascita*;
 - *estremi documenti d'identità*;
 - *recapito telefonico*;
 - *zona di navigazione*.

ARTICOLO 6 NOLEGGIO DI NATANTI

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Cetraro – Ordinanza nr_02_/2016**”, con il numero della presente Ordinanza;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura “**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi**: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione:
 - convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 2 e nell'allegato X del D.M. n° 146/2008 (in allegato 4 alla presente Ordinanza) in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo certificato di idoneità al noleggio (art. 82, comma 1 lett. b), e allegato VII del D.M. n° 146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n°146/2008);
 - con a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 2, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;

- d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
- e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: "l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto scritto o verbale".
2. Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, ove non già in possesso del titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, deve essere in possesso della **patente nautica** (artt. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. **In ogni caso i natanti impiegati nel noleggio non possono navigare oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa.**
4. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.
- 6.

ARTICOLO 7 NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTABILI

1. Per i natanti con marcatura CE il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.lgs. 146/08 il numero delle persone trasportabili su natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,51mt.	4,50 mt.	4
4,51 mt.	6,00 mt.	5
6,01 mt.	7,50 mt.	6
7,51 mt.	8,50 mt.	7
da 8,51 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
3. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto sugli appositi sedili e, comunque, fino a un **massimo di 4 (quattro) persone**.
4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili suindicato, secondo l'art. 60, comma 3 del D.M. n°146/2008, è ridotto in ragione di una persona per ogni **75 Kg** di materiale imbarcato.
4. **I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008).**
Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, esso viene classificato come "unità da trasporto passeggeri" e dunque soggetto alle disposizioni di sicurezza contenute nel D.Lgs. n° 45/2000 (Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali), ove applicabile, ovvero nel D.P.R. n° 435/1991 (Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) con le relative certificazioni previste.

ARTICOLO 8

NATANTI UTILIZZATI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.

1. Il presente articolo disciplina l'utilizzo di natanti quali unità di appoggio per l'attività didattica e quella di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti.
2. Per il combinato disposto dagli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008, si ha utilizzo del natante da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente articolo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicate agli articoli 90 e 91 del sopra citato D.M.;
 - c) presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente articolo.
3. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al precedente comma determina la presunzione di utilizzo del natante da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione come unità di trasporto terzi a titolo meramente amichevole ovvero di cortesia.
4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma e qualora il contratto di utilizzazione del natante da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente articolo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati relativi all'attività dell'attività di immersione, registrati come previsto nei successivi articoli, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione del natante medesimo quale appoggio di superficie all'immersione predetta.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario per proprio conto e/o per relativi ospiti per immersioni subacquee qualora

il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

6. In caso di immersione svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un natante in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.

ARTICOLO 9 CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che utilizzano natanti come unità in appoggio di superficie stazionanti nel Circondario Marittimo di Cetraro per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare apposita **comunicazione di inizio attività** in bollo come da modello in **Allegato 5**, a cui va allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo.
Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti è sufficiente copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell'attività;
 - copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio del natante da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo ed alaggio;
 - elenco delle unità navali utilizzate (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 5**), con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di natanti da diporto, la seguente documentazione in copia:
 - dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante da diporto;
 - certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE;
 - licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa);
 - copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
2. Copia fotostatica della comunicazione, assunta a protocollo e vistata dall'Autorità Marittima ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, verrà restituita all'interessato e andrà conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
3. La suindicata comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida anche ai fini dell'iscrizione sul registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell' art. 68 del Codice della Navigazione.

4. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le modalità previste nel presente articolo indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n° 241/1990 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola.
6. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere il servizio di immersione subacquea guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie con natanti come unità di appoggio, dal doversi munire di autorizzazioni, licenza, nulla-osta, ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
7. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e gli altri documenti prescritti dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di polizia per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

ARTICOLO 10 CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO OBBLIGHI GENERALI

1. Il soggetto erogante il servizio di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie, deve:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stationamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura **“Circondario Marittimo di Cetraro – Ordinanza nr._02_/2016”**, con il numero della presente Ordinanza;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da utilizzare;
 - la dicitura **“CENTRO DI IMMERSIONE”** ovvero **“CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO”**, a seconda dei casi;
 - la dicitura: **“per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) Inoltre, relativamente all'utilizzo del natante da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente articolo, deve:
 - curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - attenersi a quanto prescritto dall'art. 54 e all'allegato V del D.M. n° 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenera a bordo), di cui alla tabella in **allegato 3** nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, quale prova del contratto di utilizzazione del natante in appoggio di superficie per le immersione subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e

- dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni costituiscono documenti di bordo e sono esibiti ai controlli dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia;
- dotarlo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n°146/2008, di una tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso marittimo e sanitario più vicini del Circondario (autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conformemente all'**allegato 7**.
2. I natanti da utilizzare per l'attività di appoggio di superficie all'attività di immersione devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
- f) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - g) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - h) posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - i) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - j) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE** della ditta o ragione sociale del Centro di immersione e addestramento;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 5**) seguito dalla lettera "S" – immersione subacquea;
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATE (OVVEROSIA IMBARCATE)**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146.
 - la dicitura "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO**".
3. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 2, lett. e, devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 50 (cinquanta) metri, da ambo i lati del natante. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) cm e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.

ARTICOLO 11 CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA

1. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n° 36416 in data 12.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, i natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere condotti dal titolare del centro di immersione e/o addestramento o da un suo dipendente, in possesso della **patente nautica** (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
2. L'istruttore/guida ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

ARTICOLO 12
CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO
OBBLIGO DI INFORMATIVA

1. Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione dovrà registrare i seguenti dati e dovrà altresì comunicarli con congruo anticipo alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro (via fax al numero **0982/972722** oppure tramite e-mail: uccetraro@mit.gov.it) conformemente al modello in **allegato 6**:
 - nominativo del centro di immersione e addestramento;
 - data, ora inizio, durata e luogo dell'immersione, tipologia e modalità operative di immersione;
 - per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - nominativo dell'istruttore/guida e degli eventuali assistenti, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta tracciabilità;
 - estremi e caratteristiche del natante utilizzato;
 - recapiti telefonici dei responsabili a terra.
2. Copia dei suddetti dati deve essere tenuta al centro di immersione e a bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per le immersioni. Tali dati costituiscono, agli effetti della presente Ordinanza, prova della tipula del contratto di utilizzazione.
3. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali
4. A bordo deve sempre essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Tuttavia, qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, può avere ovvero ha ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità Marittima sia per le vie brevi che con il modello in **allegato 6**.

ARTICOLO 13
CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO
NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL'UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO
ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA

Per tali disposizioni, si rimanda interamente a quanto espressamente previsto dall'Ordinanza n. 18/2010 di questo Circondario marittimo in preambolo citata.

ARTICOLO 14
INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA' NAUTICO-DIPORTISTICHE
PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ferma restando la disciplina delle attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con ordinanza in preambolo citata, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura

- assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni della presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ludico-diportistiche.
 3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
 4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*wind-surf*), *kitesurf*, ovvero con i piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne (dall'alba al tramonto), con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività di insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
 5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del D.M. n° 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle 12 (dodici) miglia di distanza dalla costa;
 - c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 12 (dodici) miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del D.M. n°146/2008.
 6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei Regolamenti di sicurezza del porto di Cetraro e degli altri porti del Circondario, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, in particolare nei pressi delle loro imboccature e per l'ingresso e l'uscita dai porti stessi.

ARTICOLO 15

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DISPOSTA D'AUTORITA'

In caso di riscontro, da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia, d'irregolarità concernenti:

- la copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- la copia della polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi all'attività di impiego dei natanti da diporto in dotazione a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi;
- gravi mancanze in materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti;

l'attività dovrà immediatamente essere sospesa alla ricezione di mera comunicazione in tal senso, anche anticipata oralmente o con qualunque altro mezzo dall'Autorità Marittima, senza che l'esercente possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Autorità Marittima in conseguenza dell'interruzione in questione, salva, in ogni caso, l'adozione di ogni altro

provvedimento da parte dell'Autorità Marittima in relazione a violazioni accertate per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

1. Entro il **1° maggio 2016**, le comunicazioni già presentate a questa Capitaneria di porto e riguardanti l'esercizio dell'attività di locazione o noleggio di natanti da diporto ovvero di attività di immersione subacquea guidata o didattica a scopo sportivo o ricreativo e di utilizzazione degli stessi natanti a fini di appoggio alle immersioni subacquee predette, devono essere integrate con la documentazione, ove mancante, prescritta nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 17

SANZIONI

1. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, ovvero violazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, e fermo restando le responsabilità civili derivanti dall'illecito comportamento tenuto, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 53 e seguenti del D.Lgs. n° 171/2005 ed ai sensi dell'art. 1164, comma 1, del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/cetraro.
 - trasmissione ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Cetraro per la pubblicazione nei rispettivi albi;
 - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;

ARTICOLO 19

ABROGAZIONI

La presente Ordinanza abroga:

- *le ordinanze nr. 21/2012;*
- *le disposizioni dell'Ordinanza n. 17/2010 in data 12.05.2010 in materia di immersioni subacquee a scopi sportivi o ricreativi, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui alla presente Ordinanza;*
- *le disposizioni dell'Ordinanza n. 18/2010 in data 12.05.2010 avente per oggetto la disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. "snorkeling") nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui alla presente Ordinanza;*
- *tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.*

Cetraro, lì _04.04.2016_____

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea CHIRIZZI

(in carta semplice in duplice copia)

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Cetraro

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITA' – PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINALITA' RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE
Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____
cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____ in via/piazza _____ n° _____,
telefono _____ cellulare _____ fax _____
e-mail/PEC _____.

(si marca la casella di interesse):

☐ in qualità di _____ della Ditta/Società _____ con sede in _____
() in via/piazza _____ n° _____, telefono _____,
cod.fisc./partiva IVA _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____
al Registro delle imprese n°: _____, al Repertorio Economico
Amministrativo n°: _____ per l'esercizio dell'attività di: _____.

☐ in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'elenco allegato,

COMUNICA

☐ L'utilizzazione ☐ la prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'Ordinanza *nr. 02/2016 in data 04.04.2016* di codesta Capitaneria:

- ☐ locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
☐ noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario marittimo di Cetraro. Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

- ☐ nel porto del Comune di _____ banchina (indicare il concessionario in caso di ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) _____
☐ ovvero in località _____ e, quando si trovano in secco, varate e alate con le seguenti modalità: _____.

Presenza del corridoio di lancio: ☐ SI ☐ NO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesta Capitaneria di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990, **dichiara:**

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza *nr. 02/2016 in data 04.04.2016* di codesto Comando e di conoscere ed osservare le Ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Cetraro;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 (quindici) giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;
4. di tenere le registrazioni e gli atti previsti dalla suddetta Ordinanza di codesta Capitaneria di porto;
5. che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di locazione, sono condotti da chi sia in possesso di patente nautica in relazione alla potenza del motore ed al tipo di unità;
6. che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica /artt. 25 e ss. D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
7. che per i natanti di cui ai progr. nn. _____ dell'elenco allegato, si tratta di **prima immissione in servizio**, ai sensi del Codice della nautica da diporto, ai fini del rilascio del certificato di idoneità al noleggio agli effetti dell'art. 82, comma 3, del D.M. n° 146/2008;

8. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. n° 146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio);
9. di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, il conduttore circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, in caso di locazione, s'impegna a consegnare al conduttore l'originale, o copia fotostatica, delle seguente documentazione:
 - a) certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
 - b) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante;
 - c) vademecum riportante le principali informazioni sulle norme della nautica da diporto e sugli abbordi in mare, limiti, pericoli e divieti ed altre regole di comportamento da tenere nell'ambito del Circondario Marittimo di Cetraro;
 - d) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatario/noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) copia della presenza comunicazione;
 - f) copia del contratto di utilizzazione (locazione o noleggio, se stipulato in forma scritta) ovvero evidenza documentale che dimostri l'esistenza del contratto medesimo;
 - g) certificato di idoneità al noleggio (nel caso di noleggio, art. 82 e allegato VII, D.M. n° 146/2008), eccetto per le unità a remi/pedali (art. 78, comma 1, D.M. n° 146/2008) per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 49, 53, 54 e 58 e allegato V del suddetto decreto.
10. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato (nel caso di unità non iscritta), seguito dalla lettera "L" – locazione – ovvero anche "N" – noleggio – a seconda dei casi, nonché leggibili ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri, resistenti all'azione del mare e agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;
11. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea DI PUBBLICO demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
12. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 252/1998, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 e D.Lgs. 08.08.1994, n. 490) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi costituenti il proprio nucleo familiare (autocertificazione antimafia).
13. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i passeggeri – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) "dichiarazione di idoneità al noleggio" dell'Organismo tecnico (art. 81 e allegato VI del D.M. n° 146/2008), per ogni natante da destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo certificato da parte dell'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona (art. 82 e allegato VIII del D.M. n° 146/2008). Tale dichiarazione non va presentata nel caso di certificato d'idoneità al noleggio in regolare corso di validità (in tal caso da allegare) ovvero nel caso si tratti di prima immissione in servizio del natante da destinare al noleggio (art. 82, comma 3 del D.M. n° 146/2008) ovvero nel caso di esercizio della sola locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto D.M.;
- b) Stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
- c) Elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa la fotografia a colori di ogni singolo natante;
- d) Copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità di ogni natante;
- e) Copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia);
- f) Copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- g) Copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- h) Carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante.

CIRCOMARE CETRARO
PROTOCOLLO DI ENTRATA

n° _____ del _____

Timbro tondo e firma del dipendente addetto

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI CON IL **NUMERO PROGRESSIVO** SOTTO INDICATO A FIANCO DI CIASCUNO, CHE SONO UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO PER LA QUALE SI RILASCI LA PRSENTE COMUNICAZIONE.
PER CIASCUN NATANTE SOTTO ELENcato, ALLEGARE UNA FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO.

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

IDENT. NUM.	DATI DEL NATANTE
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____

_____, li _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

UNITA' PREPOSTA AL SOCCORSO/RIMORCHIO DELLE UNITA' LOCATE/NOLEGGIATE.

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

_____	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS.
	☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____
	MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE
	DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____
	SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____
	MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL
	_____ RILASCIATO DA _____.
	CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA
	_____.
	MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____
POT. MAX. AOLL.: (KW) _____.	
ASSICUR. R.C.: SOC. _____	
COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____	
L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____	

SPAZIO RISERVATO ALLA FOTO DELL'UNITA' PREPOSTA AL SOCCORSO – FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO

Si dichiara che l'unità da diporto sopra individuata è dedicata al salvataggio, in applicazione dell'Ordinanza nr. 02/2016 in data 04.04.2016 di codesto Comando.

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO Ditta/Ragione sociale _____ REGISTRO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO NAUTICO A TITOLO DI: 1) LOCAZIONE (L); 2) NOLEGGIO (N);									
Prog. Gen.	Identificativo numerico o del natante	IMPIEGO L (loc) N (nol)	1. Data 2. Ora inizio	1. Zona di operazioni; 2. Ora previsto arrivo sul posto; 3. Ora previsto rientro;	Numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)	1. Nominativo dell'utilizzatore (se locazione) o del noleggiatore; 2. residenza; 3. estremi documento d'identità 4. recapito telefonico	1. Conduttore 2. estremi titolo abilitativo 3. recapito telefonico	TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE	FIRMA DEL CLIENTE
1									
2									
3									
4									
5									

ALLEGATO V (articolo 54)**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA****SPECIE DI NAVIGAZIONE**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note:
- (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 - (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 - (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 - (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 - (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18.4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
		B	1 da 13 B
		2 da 34 B	

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio ¹	x (1)	x (1) ²	-
Cinture di salvataggio ³	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni ⁴	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche ⁵	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio ⁶	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio ⁷	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

¹ Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

² Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

³ In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

⁴ Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

⁵ Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

⁶ Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

⁷ Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento

(in carta semplice in duplice copia)

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Cetraro

**COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITA' –
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI GUIDATE OVVERO DIDATTICHE A
SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO CON UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO**

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e residente a
_____ () in via/piazza _____ n° _____,
cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____ fax _____
e-mail/PEC _____.

(si marca la casella di interesse):

☐ in qualità di legale rappresentante della (impresa individuale o societaria, Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva) _____ con sede
in _____ () in via/piazza _____ n° _____,
telefono _____, cod.fisc./partiva IVA _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di
_____ al Registro delle imprese n°: _____, al Repertorio Economico
Amministrativo n°: _____ per l'esercizio dell'attività di:
_____.

☐ in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'elenco allegato,

COMUNICA

☐ L'utilizzazione ☐ la prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, in appoggio quale supporto tecnico – logistico di superficie all'esercizio delle seguenti attività, a favore di praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell'Ordinanza nr. 02/2016 in data 04.04.2016 di codesta Capitaneria:

☐ immersioni guidate;

☐ immersioni finalizzate al conseguimento di brevetti;

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario marittimo di Cetraro. Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

☐ nel porto del Comune di _____ banchina (indicare il concessionario in caso di ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) _____

☐ ovvero in località _____ e, quando si trovano in secco, varate e alate con le seguenti modalità: _____.

Presenza del corridoio di lancio: ☐ SI ☐ NO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesta Capitaneria di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990, **dichiara:**

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza nr. 02/2016 in data 04.04.2016 di codesto Comando e di conoscere ed osservare le Ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Cetraro;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 (quindici) giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;
4. che i natanti di cui all'elenco allegato, impegnate in appoggio alle immersioni subacquee, sono condotte dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 25 e ss. D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
5. che il responsabile della condotta dell'unità appoggio, di cui al precedente punto 4, non può partecipare all'immersione;

6. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato, seguito dalla lettera "S" – immersione subacquea – nonché leggibili ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri, resistenti all'azione del mare e agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;
7. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. n° 146/2008 (art. 54 e allegato V);
8. che le attrezzature supplementari utilizzate per l'attività di immersione di cui agli artt. 90 e 91 del D.M. n°146/2008 nonché quelle aggiuntive prescritte nel regolamento di codesta Capitaneria e le attrezzature utilizzate per l'immersione dai singoli praticanti sono tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standards nazionali ed internazionali, regolarmente revisionate nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità;
9. di avvalersi di personale in qualità di Guida (per le immersioni guidate) e in qualità di istruttore (per le immersioni didattiche) in possesso rispettivamente dell'abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e dotato di polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi;
10. di eseguire le registrazioni dei servizi erogati a terzi nonché di tenere a bordo i dati registrati, come previsto dall'Ordinanza nr. 02/2016 in data 04.04.2016 di codesto Comando, quale prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie all'immersione a scopo sportivo ovvero ricreativo;
11. di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di ascolto delle Autorità Marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell'attività;
12. di verificare che le condizioni meteomarine siano e si mantengano ottimali durante lo svolgimento dell'attività;
13. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
14. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 252/1998, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 e D.Lgs. 08.08.1994, n. 490) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi costituenti il proprio nucleo familiare (autocertificazione antimafia).
15. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i subacquei trasportati – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) Stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggianti e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e allaggio;
- b) Elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa la fotografia a colori di ogni singolo natante;
- c) Copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità di ogni natante;
- d) Copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia);
- e) Copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- f) Copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- g) Carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante.

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma)_____

CIRCOMARE CETRARO PROTOCOLLO DI ENTRATA n° _____ del _____ _____ Timbro tondo e firma del dipendente addetto

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI CON IL **NUMERO PROGRESSIVO** INDICATO A FIANCO DI CIASCUNO, CHE SONO UTILIZZATI IN APPOGGIO NELL'ATTIVITA' PER LA QUALE SI RILAS CIA LA PRESENTE COMUNICAZIONE

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

IDENT. NUM.	DATI DEL NATANTE
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. AOLL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____

_____, li _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ALMENO 2
(DUE) ORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

(e-mail: uccetraro@mit.gov.it; fax: 0982/972722)

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L'ATTIVITA' DI
IMMERSIONE E' SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO

- 1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

--

- 2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL'IMMERSIONE:

--

- 3) NOMINATIVI DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:

--

- 4) NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMMERSIONE (QUALORA L'ISTRUTTORE SIA MUNITO DI
BREVETTI RILASCIATI DA PIU' DIDATTICHE) E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI
PRONTA REPERIBILITA':

--

- 5) NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-ISTRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA,
TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA
REPERIBILITA':

--

- 6) INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL'IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE
UTILIZZATO, ECC.):

--

7) UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO (marcare la casella con la X):

☐ SI; ☐ NO;

(IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE ESTREMI ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALL'AUTORITA' MARITTIMA OVVERO IDENTIFICATIVO NUMERICO SE TRATTASI DI UNITA' NON ISCRITTA):

8) NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE NONCHE', SE DIVERSO, DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE A BORDO DELL'UNITA' DURANTE L'IMMERSIONE STESSA:

9) NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITA' DELLA PERSONA, DIVERSA DALL'ISTRUTTORE E DALL'AIUTO-ISTRUTTORE, IN ASSISTENZA A TERRA OVVERO A BORDO DELL'UNITA' APPOGGIO PER TUTTA LA DURATA DELL'IMMERSIONE DIDATTICA:

10) INFINE, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE SI DICHIARA (D.P.R. n° 445/2000):

- a) di aver verificato che i subacquei sono idonei per effettuare l'immersione didattica programmata;
- b) di aver illustrato ai subacquei le modalità di immersione;
- c) di aver descritto il sito ovvero sottoposto in visione le foto e/o i video del sito da visitare (caverna, grotta, relitto, ecc.);
- d) che l'attrezzatura utilizzata dai subacquei è stata verificata/controllata prima di iniziare l'attività ed è risultata in perfetto stato di efficienza;
- e) di comunicare tempestivamente eventuali eventi straordinari verificatisi nel corso delle attività che abbiano (o che potenzialmente possano avere) ripercussioni sulla salute dei subacquei;
- f) di conoscere e di ottemperare a quanto prescritto dalle vigenti Ordinanze disciplinante le immersioni subacquee nel Circondario Marittimo di Cetraro;
- g) di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi, di essere in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza, di esercitare l'attività di istruttore subacqueo nei confronti delle persone fruitrici del servizio di immersione didattica, di cui alla presente comunicazione, nonché di essere in possesso dell'abilitazione all'istruzione di subacquei idonea per l'immersione didattica predetta;
- h) che le suddette informazioni sono rilasciate in applicazione della vigente Ordinanza e, conseguentemente, di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di sicurezza sottese alla presente comunicazione.

DATA DI TRASMISSIONE: _____ ORA DI TRASMISSIONE: _____

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

*Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza nr. 02/2016 in data 04.04.2016 - **Allegato 6***

11) ORARIO EFFETTIVO DI FINE ATTIVITA' DI IMMERSIONE DIDATTICA (DA ANNOTARE AL RIENTRO IN SEDE):

--

12) EVENTI STRAORDINARI ACCADUTI NEL CORSO DELL'ATTIVITA' (DA DENUNCIARE TEMPESTIVAMENTE ALL'AUTORITA' MARITTIMA):

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)
--

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI *

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO	SALA OPERATIVA	0982/972722 (Fax) – 0982/971415
	EMERGENZA IN MARE (h24)	1530
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	PAOLA	0982/611442
VIGILI DEL FUOCO PAOLA	SALA OPERATIVA	0982/582519
	EMERGENZA (h24)	115
A.S.P. COSENZA	CENTRALINO	0984/8931
OSPEDALE PAOLA	CENTRALINO	0982/581270
	EMERGENZA (h24)	118
OSPEDALE CETRARO	CENTRALINO	0982/977001
	EMERGENZA (h24)	118
CLINICA “TRICARICO” BELVEDERE MARITTIMO	CENTRALINO	0985/809111
CAMERA IPERBARICA DI SALERNO	CENTRALINO	089/791323
CAMERA IPERBARICA DI NAPOLI	CENTRALINO	081/7475849
CAMERA IPERBARICA DI PALMI	CENTRALINO	0966/45471
	TERAPIA IPERBARICA	0966/418229-206

ASCOLTO RADIO VHF/FM

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO	CANALE 16 (h24) (tutti i giorni)
UFFICIO DEL PORTO DI CETRARO (Darsena Turistica)	CANALE 10 (h24) (tutti i giorni)

Note: (*) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA	
01 L/N/S	
PERSONE TRASPORTABILI – NR. MAX: (ESCLUSO L'EQUIPAGGIO)	08
CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO	